

Art. 20 bis

Sostituzione della misura di sicurezza detentiva. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di sicurezza detentive di durata pari o inferiore a 2 anni, vengono sostituite con il lavoro sociale di cui agli articoli 20 e seguenti.

Nei casi più gravi e secondo il parere del giudice e dello assistente sociale, tale lavoro sociale potrà essere espletato nei periodi di alternanza della permanenza nelle colonie agricole e case di lavoro.

Tale possibilità è data per le misure di sicurezza detentive superiori all'anno solare.

Se il lavoro sociale non viene effettuato con il sufficiente impegno, secondo il giudizio dell'assistente sociale operativo, verrà tramutato in permanenza in una colonia agricola o casa di lavoro, a cui sono assegnati i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Art. 20 ter

Sostituzione delle misure di sicurezza detentive e sperimentazione. La sostituzione di cui all'articolo precedente verrà applicata entro e dopo il 3° anno di entrata in vigore della presente legge, se la sperimentazione del nuovo sistema penale dà esiti positivi, in termini di diminuzione della commissione di reati, secondo le statistiche annuali compilate dalle Prefetture di ogni provincia.

In caso contrario verrà ripristinato il sistema della detenzione in carcere, anche per le misure di sicurezza detentive inferiori all'anno solare e ripristinato il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 - ~~446~~ 448 del C.P.P. del D.P.R. n. 447 del 1988.

Dopo il termine della misura di sicurezza detentiva, contribuisce il valore del lavoro sociale a diminuire l'entità della sanzione pecuniaria inflitta, in ragione del prezzo pagato per un'ora di lavoro ad un direttivo del settore privato.

Tale lavoro sociale ha la durata pari alla misura di sicurezza detentiva.

#### Art. 21

La non voluta esecuzione del lavoro sociale. La non voluta esecuzione del lavoro sociale prima e dopo l'espiazione della misura di sicurezza detentiva, comporta la sua trasformazione in misura di sicurezza detentiva per il periodo di tempo non impiegato in tale attività.

La non esecuzione volontaria è equiparata alla inefficiente prestazione del lavoro sociale, la quale è giudicata dalla struttura sociale che <sup>controlla</sup> ~~regola~~ il comportamento e il ravvedimento del reo sottoposto a misura di sicurezza detentiva.

#### Art. 22

Le attività che costituiscono il lavoro sociale. Le attività che costituiscono il lavoro sociale sono rappresentate dalle azioni che tendono a dare assistenza agli handicappati negli istituti e nei centri preposti alla loro rieducazione.

Costituiscono oggetto di attività sociali per i condannati, quelle che non sono specialistiche e che non comportano una particolare professionalità, ma che corrispondono in genere alla possibilità di dare all'handicappato il conforto di una persona vicina, con cui passare il proprio tempo libero.

#### Art. 23

L'assistenza ai minori abbandonati. Altra attività che costituisce lavoro sociale è quella che viene prestata per l'assistenza dei minori abbandonati; solo nel caso in cui il sottoposto a misure di sicurezza dimostri un completo ravvedimento e la volontà di insegnare a persone minorenni il modo per evitare di iniziare la strada del vizio e del crimine.

In questo caso appare certo efficace l'azione di persuasione di chi ha subito condanne per azioni contrarie alla legge penale ed ha compreso il proprio errore, al punto da volersi adoperare per impedire con la persuasione che altri possa commettere gli stessi errori; anche dimostrando come gli stessi comportamenti sono stati tenuti da chi ha subito pesanti condanne; e quindi vanno evitati per non subire conseguenze gravi: le stesse di chi ha dovuto scontare misure di sicurezza detentive abbastanza pesanti.

Art. 24

L'assistenza agli anziani. L'assistenza agli anziani nei centri in cui essi dimorano, è un'altra attività di carattere sociale che può essere richiesta a colui che è sottoposto a misure di sicurezza detentive e manifesta la volontà di rimediare con azioni concrete, al male provocato con le proprie azioni criminose.

L'assegnazione ad una casa di ricovero per anziani è effettuata secondo la richiesta del condannato e secondo le valutazioni del servizio sociale preposto alla vigilanza e al controllo delle attività del lavoro sociale.

Art. 25

L'assistenza agli infermi. L'assistenza agli infermi è altra componente del lavoro sociale, in funzione della natura delle attività che sono richieste e che possono quindi essere espletate da chi è sottoposto a misure di sicurezza.

Si tratta anche qui di tutte quelle attività che possono essere compiute anche da chi non ha conoscenze nell'assistenza medica e infermieristica.

Esse possono essere riferite a quelle attinenti la:

- compagnia;
- l'aiuto nei piccoli spostamenti;
- l'aiuto nelle attività quotidiane di nutrizione;
- la pulizia personale;
- la lettura di notizie e il fomento delle stesse.

Art. 26

L'assistenza nei centri per indigenti italiani e stranieri. L'assistenza nei centri per indigenti, quali tendopoli e baraccopoli ristrutturate, è assicurata dal servizio sociale pubblico e privato e dai vari servizi di volontariato.

Sono ammessi anche i sottoposti a misure di sicurezza detentive che abbiano manifestato la volontà di farlo.

Le attività affidate a tali soggetti, sono quelle di pulizia dei locali, di controllo del corretto uso da parte degli indigenti delle strutture comunitarie, di attività lavorative dirette a sistemare settori delle tendopoli, che possono comportare ampliamenti, riduzione di spazi, ristrutturazioni, riparazioni.

Art. 27

Il controllo del servizio sociale. Tutte le attività sociali sono soggette al continuo controllo del servizio sociale costituito

da personale volontario e da imprese attività sociali, che assumono l'incarico dall'amministrazione pubblica con contratto a termine.

Tale controllo riguarda l'insegnamento effettuato nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza e diretto a spiegare le modalità delle attività sociali, la loro efficiente esecuzione e l'analisi dell'osservanza delle regole che sono poste per evitare danni agli assistiti.

#### Art. 28

Lo scopo del lavoro sociale. Lo scopo dell'istituzione del lavoro sociale che può essere svolto volontariamente, da chi è sottoposto a misure di sicurezza detentive, è riferito alla possibilità di correggere e comportamenti devianti e asociali, che si ottiene con l'avvicinamento dei condannati a situazioni di precarietà; di disagio fisico e morale; in quanto queste costituiscono un deterrente psicologico che impedisce in futuro il ripetersi di attività illecite da parte del reo.

Ciò accade proprio perché, l'aver prestato la propria attività di assistenza a chi si trova in condizioni di grave disagio fisico e morale, costituisce l'inizio di un nuovo comportamento sociale, che si concretizza nella solidarietà, prima completamente assente nel reo, che violando la legge penale, viola i principi di assistenza e di solidarietà sociale.

Tuttavia il lavoro sociale può essere sperimentato nelle sue modalità attuative, per un periodo di tre (o 6)anni dalla entrata in vigore della presente legge; dopo il quale se il ravvedimento dei condannati è duraturo, esso diviene definitivo nella sistematicità di applicazione a chi ha violato la legge penale, nei casi in cui esso sia previsto.

#### Art. 29

L'affidamento al servizio sociale. I reati che sono commessi da delinquenti abituali, professionali o per tendenza comportano un controllo degli autori degli stessi. Infatti il servizio sociale di cui al progetto attività sociali, valuterà la possibilità del loro inserimento nella vita sociale, attraverso una attività di educazione e di insegnamento eseguita da operatori del medesimo servizio.

Essi effettueranno una azione educatrice nei confronti di tali delinquenti, per tutto il tempo di espiazione della misura di sicurezza nelle carceri e nelle colonie agricole e case di lavoro; e nel periodo di tempo destinato al lavoro sociale, prestato durante la permanenza nelle colonie agricole e case di lavoro.

Lo stesso dicasi per coloro che sono internati in manicomi giudiziari e riformatori giudiziari.

L'azione di controllo e di educazione continua anche con il termine della misura di sicurezza detentiva, dal momento in cui il soggetto destina alcune ore della propria attività lavorativa alle funzioni di carattere sociale; fino al termine di tale prestazione obbligatoria, che coincide con il numero di anni di misura di sicurezza detentiva; i quali vanno aggiunti alla misura di sicurezza medesima, con riferimento alla obbligatorietà del lavoro sociale, che si protrae quindi oltre la misura di sicurezza detentiva per un periodo pari alla stessa.

#### Art. 30

La libertà vigilata. La libertà vigilata è prevista per i responsabili dei reati puniti con sanzioni pecuniarie e misure di sicurezza detentive e per quelli puniti solo con sanzioni pecuniarie, ma anche con misure di sicurezza detentive, dopo una o due violazioni della stessa indole.

Essa ha una durata minima di 1 anno ed è graduata secondo la gravità del reato commesso, dal giudice e dal suo assistente sociale.

E' proporzionata quindi alla misura di sicurezza detentiva inflitta o a quella che verrebbe inflitta dopo 1 o 2 violazioni della norma penale.

#### Art. 31

Contenuto della libertà vigilata. Il contenuto della libertà vigilata è riferito al controllo periodico e continuo da parte delle forze dell'ordine, sulla esecuzione delle prescrizioni che costituiscono il suo contenuto.

Si tratta di controllare il reo nelle attività che lo hanno portato a commettere l'illecito penale, anche richiedendo allo stesso una dimostrazione quotidiana della propria correttezza nella sua attività sociale, produttiva e di relazione.

Deve esservi cioè da parte del soggetto una dimostrazione giornaliera del proprio corretto comportamento, proprio in relazione alle attività che hanno comportato una condanna penale.

A questa devono aggiungersi le prescrizioni previste per la libertà vigilata dalla attuale normativa penale.

#### Art. 32

L'obbligo o il divieto di soggiorno e il divieto di frequentare locali malfamati. La presente misura di sicurezza si applica nei confronti di coloro che hanno commesso un reato contro l'ordine pubblico o che sono persone dedite ad attività illecite, secondo quanto stabilito dalle norme di cui alla L.1988/327.

Art. 33

La cauzione di buona condotta. E' sempre depositata presso la cassa delle ammende, una somma di denaro pari alla metà della sanzione pecuniaria inflitta, per un periodo di tempo eguale al massimo della misura di sicurezza detentiva.

Se al termine di tale periodo non viene commesso alcun altro reato, la somma di denaro viene restituita.

Art. 34

La confisca. Le cose confiscate dallo Stato perché utilizzate per commettere il reato o perché costituenti il provento o il profitto del reato in quanto siano utilizzabili, vengono destinate ad attività sociali; sono cioè devolute a titolo gratuito ai centri di recupero per tossicodipendenti, riconosciuti dallo Stato, ai centri di assistenza per anziani, per minori, per handicappati e alle associazioni di carattere umanitario e di solidarietà.

Dalla struttura sociale che affianca il giudice del tribunale, viene stabilita la priorità in ambito provinciale, degli istituti di assistenza e centri relativi, cui devolvere i beni citati.

Art. 35

Le misure di prevenzione. La sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale prevista dalla legge 327 del 1988 e inflitta a coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi, viene trasformata in misura di sicurezza detentiva; se dopo 2 anni dalla sua applicazione non viene ravvisato da parte dell'autorità di P.S. l'intenzione di sospenderla, a causa della permanente pericolosità del soggetto, che è stato ad essa sottoposto.

La durata della misura di prevenzione, trasformata in misura di sicurezza detentiva, è pari al periodo di detenzione per i fatti illeciti di cui la persona è sospettata, diminuito della metà.

Rimangono valide le misure di prevenzione di natura patrimoniale

Art. 36

Foglio di via obbligatorio. A chi contravviene agli obblighi del foglio di via obbligatorio, viene inflitta una misura di sicurezza detentiva, scontata in una colonia agricola o casa di lavoro, della durata di 12 mesi.

Art. 37

La durata delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza detentive e non detentive sono fisse e la loro durata è precisata dal giudice, secondo le modalità di esecuzione concordate con l'assistente o gli assistenti sociali che lo affiancano.

Art. 38

Le modalità di esecuzione delle misure di sicurezza. Le modalità di esecuzione delle ~~misure~~ misure di sicurezza detentive alternative al lavoro sociale, in uno dei centri di assistenza indicati negli articoli precedenti, sono stabilite dagli assistenti sociali che affiancano il giudice, secondo le richieste del condannato e secondo le valutazioni autonome dell'assistente sociale, circa la proficuità dell'assegnazione determinata dal suo carattere, dall'ambiente familiare in cui è vissuto, dalla condotta di vita precedente e contemporanea ai fatti delittuosi commessi.

Art. 39

Il controllo della struttura sociale e delle forze dell'ordine. Il controllo del comportamento di chi ha subito una condanna penale, è devoluto principalmente alla struttura sociale che con propri operatori analizza le attività lavorative; sociali e di studio svolte dal condannato, per il periodo nel quale è sottoposto a misure di sicurezza detentive e non detentive.

Tale struttura informa continuamente l'assistente sociale che affianca il giudice e informa il giudice stesso dell'esito dei controlli, al fine di valutare il comportamento del condannato, anche dopo il termine di esecuzione delle misure di sicurezza detentive e non detentive.

Questo controllo suppletivo è di natura diversa di quello proprio della libertà vigilata e comunque viene comunicato alla persona interessata.

Esso è finalizzato a considerare il modo di vita del soggetto, per prevenire la commissione di eventuali reati della stessa indole di quelli commessi o di diverso tipo.

La struttura sociale provvede a dare periodicamente con i propri educatori, consigli ai soggetti sorvegliati, al fine di impedire loro di percorrere nuovamente strade che li conducono alla commissione di reati più o meno gravi.

La pubblica sicurezza è sempre in contatto con la struttura sociale, al fine di segnalare quei comportamenti o quelle situazioni che richiedono l'intervento di operatori competenti nella educazione alla prevenzione psicologica e materiale degli illeciti.

La pubblica sicurezza segnala cioè situazioni che non sono ancora reato, ma che potranno divenire talè per i luoghi o i locali frequentati da coloro che hanno subito condanne penali.

Art. 40

La gradualità delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza debbono rispondere al requisito della gradualità nelle modalità di esecuzione, nel senso che la misura di sicurezza detentiva deve precedere quella non detentiva.

~~La~~ La misura di sicurezza dell'ergastolo deve essere alternata con la colonia agricola per 4 anni, per periodi di 6 mesi e poi per gli stessi periodi con il lavoro sociale.

Ai delinquenti abituali nei ~~primi~~ secondi 3 mesi di lavoro nella colonia agricola o casa di lavoro, deve essere data la possibilità per i condannati di prestare all'esterno lavoro sociale.

Se la misura di sicurezza detentiva è superiore a 4 anni, nei primi due anni, il lavoro sociale è ammesso solo per i secondi 3 mesi, mentre i primi ~~sempre~~ tre mesi sono scontati all'interno nella colonia agricola o casa di lavoro.

Nei secondi 2 anni di detenzione o in quelli successivi, 3 mesi di lavoro sociale sono alternati alla detenzione in carcere.

Per cui i detenuti alternano subito alla detenzione in carcere il lavoro sociale all'esterno.

Art. 41

Il controllo sociale e la libertà vigilata. Il controllo sociale della struttura sociale è la forma attenuata di libertà vigilata. Ha per oggetto la valutazione del sistema di vita del condannato, attraverso l'azione di prevenzione che gli educatori riterranno di adottare al fine di impedire un atteggiamento psicologico incline alle violazioni penali.

Art. 42

Condizioni per l'applicazione delle misure di sicurezza. Le condizioni per l'applicazione delle misure di sicurezza detentive e non detentive, sono dettate dalla commissione di un determinato illecito previsto dal codice penale, in seguito alla sua depenalizzazione.

Le condizioni di applicazione sono determinate anche dall'essere dediti ad attività illecite, secondo i criteri stabiliti dalla legge N. 327 del 1988.